COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

(Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/01/2005)

ART.1 - (Principi ispiratori)

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di primo strumento attuativo del principio stabilito dall'art. 3 dello Statuto Comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione:

- dell'attività di promozione dell'associazionismo a fini di volontariato, mettendo a disposizione la propria struttura e le necessarie risorse per favorire la creazione od insediamento di autonome organizzazioni che operino nel settore;
- del riconoscimento del volontariato singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi comunali, sia di carattere generale che su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento.

ART. 2 - (Definizione di Volontario)

In conformità agli articoli 1 e 2 della legge n. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), il Volontariato viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni e organizzazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

ART. 3 - (Finalità del Volontariato)

Le finalità del Volontariato di cui al precedente articolo, sono individuate nelle seguenti aree di intervento:
a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
b) finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di pubblica calamità;
c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della tutela, conservazione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive.
In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, ne creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

ART. 4 - (Istituzione dell'Albo Comunale)

Si istituisce l'Albo Comunale del Volontariato articolato in tre sezioni:
- area sociale,
- area della protezione civile,
- area culturale, ricreativa e sportiva.

ART. 5 - (Rapporti tra volontari e Servizi)

I rapporti tra i volontari iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo e il Comune avranno l'obiettivo, da una parte, di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti predisposti dal competente responsabile di area designato; dall'altra, di integrare la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

ART: 6 - (Modalità di iscrizione all'Albo Comunale)

Possono iscriversi all'Albo Comunale di cui al precedente articolo tutti i singoli cittadini di maggiore età e nuclei familiari che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco, e residenti nel territorio comunale.

ART. 7 - (Obbligo del Volontario)

I singoli volontari, le associazioni di volontariato operanti nell'ambito dei programmi di intervento integrati, predisposti dal Comune di Villa Bartolomea mantengono:

- **Il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose ed opinioni politiche;**
- **Un comportamento corretto decoroso, alieno da ogni forma di propaganda politica, sindacale;**
- **La continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato;**
- **l'osservanza del programma del servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali del servizio medesimo, nel rispetto degli scopi e delle metodologie del servizio comunale.**

ART. 8 - (Causa di decadenza dell'iscrizione all'Albo Comunale)

La cancellazione dall'Albo avviene:
• su richiesta dell'interessato;
• d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti negli art. 2 e 3 del presente regolamento o in contrasto con i principi statutari.

ART. 9 - (Distintivo di Riconoscimento)

I Volontari operanti nell'ambito dei programmi di intervento, predisposti dal Comune di VILLA BARTOLOMEA sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento.
Viene ammessa la dotazione di altri simboli di riconoscimento e dell'eventuale materiale necessario al fine della sicurezza negli ambienti di lavoro.

ART. 10 - (Rimborso spese sostenute)

E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo Comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
Nell'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 5 i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).
Per tutti i casi in cui i Volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, sarà ammesso il rimborso:
a) delle spese documentate sostenute;

b) delle percorrenze chilometriche effettuate con mezzo proprio, da rifondersi sulla base di 1/5 del costo della benzina, nonché, per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio.
La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Settore.

ART. 11 - (Copertura assicurativa)

L'Amministrazione Comunale provvede a valutare la necessità di stipulare apposite polizze assicurative per gli iscritti all'Albo Comunale che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.